

Proposte
Sessione 1887
n° 1^{ma}

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1857

**Proposte del Governo
E
d'iniziativa parlamentare**

Vol. I.

SEGRETERIA

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ECC. ECC. ECC.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico

Il Ministro dell'Interno è incaricato di presentare al Parlamento Regio-
nale il seguente progetto di legge, e di sostenere la
discussione.

Art. 1°

I Consigli Provinciali sono soppressi.

Le attribuzioni attualmente assegnate ai medesimi, le quali non vengono a gravare per naturale conseguenza della loro soppressione, sono devolute ai Consigli Divisionali.

Art. 2.

I Consigli Divisionali saranno dovunque composti di trenta membri nelle Divisioni che eccedono i 300/m abitanti, di venticinque in quelle che eccedono i 200/m, e di venti in quelle di minore popolazione.

Art. 3.

I Consiglieri Divisionali sono nominati dagli elettori comunali a tal uopo ripartiti in altrettanti distretti elettorali quanti sono i membri del Consiglio, salvo il disposto dell'Art. 5°.

La circoscrizione dei distretti elettorali sarà determinata con Reale Decreto.

Art. 4.

I distretti elettorali non possono comprendere frazioni di comuni.

Art. 5.

Gli comuni i quali in ragione della loro popolazione hanno diritto di essere rappresentati da più consiglieri formeranno un solo distretto diviso in più sezioni in conformità di quanto è previsto dalla legge 7. Ottobre 1866 per l'elezione dei consiglieri comunali.

Art. 6.

Gli elettori procederanno alla nomina dei consiglieri Divisionali contemporaneamente a quella dei consiglieri comunali.

Lo spoglio generale dei voti sarà fatto secondo il disposto dall'art. 209 della legge 7. Ottobre 1866, e designerà i consiglieri eletti da ciascun distretto.

Art. 7.

Il consigliere eletto da due o più distretti dovrà optare nel termine di giorni otto successivi a quello della sua proclamazione.

In difetto d'opzione la sorte designerà quale della elezioni debba essere mantenuta.

Art. 8.

Le deliberazioni comunali concernenti contratti d'acquisto, d'alienazione, e permuta di beni stabili, quelle portanti ipoteca, non che affirmamento di rendite, o di canoni passivi, o di altre annualità e prestazioni saranno d'ordinanza approvate dall'Intendente Generale, previo il parere del Consiglio d'Intendenza, semprechè si tratti di un oggetto il cui valore non ecceda i tre mila franchi per i comuni, il cui reddito sia inferiore alle 60/100 lire, e ventimila franchi per gli altri comuni.

Art. 9.

I bilanci proposti dal Consiglio delegato e deliberati dal Consiglio comunale, quando non portino lo stanziamento di una somma maggiore di L. 10/100 saranno approvati dall'Intendente Provinciale; saranno pure dallo stesso Intendente Provinciale approvati i bilanci degli Istituti, per la cui entrata ordinaria non eccedono le L. 10/100.

Art. 10

Le indennità di rappresentanza dovute agli Intendenti Generali, gli Stipendi dei Segretari, sottosegretari e scrivani delle Intendenze Generali e Provinciali saranno dal 1.° Gennaio 1856 regolati in conformità della pianta annessa alla presente legge.

Art. 11.

Non sarà ulteriormente stanziato alcun fondo per gratificazioni e lavori straordinari a favore dei detti impiegati.

Art. 12

A partire dal prossimo anno 1856 e sino all'attuazione del cadastro stabile, il limite massimo dell'importo addizionale per le annue spese Divisionali è fissato nella seguente conformità:

A Per le Divisioni di Torino, Alessandria, Cagliari, Sassari, e Nuoro non potrà eccedere il quarto del montare rinviato dei tributi diretti ripartiti nell'anno che immediatamente precede quello, cui si riferisce il bilancio da sottoporre alla Sovrana approvazione.

B Per la Divisione di Novara non potrà oltrepassare la somma di L. 400/m.

C Per tutte le altre Divisioni sarà regolato in ragione della media imposta ripartita in ciascuna di esse Divisioni nell'ultimo quinquennio.

Art. 13

Le imposte addizionali alle stesse contribuzioni per le spese speciali di ciascuna Provincia non potranno eccedere il limite del quinto del rispettivo contingente dell'imposta divisionale, che sovra stabilita in conformità dell'articolo precedente. Non saranno però comprese per la fissazione di questo limite le spese autorizzate colle leggi 26 Giugno 1852, 11. Maggio e 26 Giugno 1853, e 2. Maggio 1855. Sino alla concorrenza necessaria per far fronte al pagamento di queste spese, potrà essere dai Ministri dei Lavori Pubblici e dell'I. Reale autorizzata

una maggiore imposta.

Art. 14

I limiti fissati nei precedenti articoli non potranno eccedere, se non in virtù di una legge.

Dato a Torino addì 4. Gennaio 1859

Gi. Maria Lombrardi

U. Stalder

REGIA SEGRETERIA di STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO.

Divisione

N.°

Indicare nella risposta
la Divisione ed il Numero della presente

Oggetto.

Erino. addì Gennaio 1897.

Signori

Era mio desiderio di presentarvi nell'aprirsi di questa Sessione un progetto di Legge che contenesse un generale e compiuto ordinamento dell'Amministrazione Comunale e Provinciale.

Più maturi riflessi mi persuasero essere partito più conveniente limitare per ora la proposta ad alcune disposizioni che si riferiscono principalmente all'Amministrazione della Provincia.

La convenienza di queste limitazioni, sarà, non dubito, facilmente riconosciuta dal vostro senso.

Non può convenientemente e logicamente ordinarsi una riforma così ampia e così importante se non si parte da alcuni principii fondamentali, come da norma sicura ed indiscutibile, per determinare in qual modo ed in quale

senza la medesima si debba operare.

È quindi opportuno che innanzi tutte queste principii siano stabilite. Quando si propone una legge un progetto senza questa preliminare definizione, si correbbe evidentemente il pericolo di fare opera inutile; perchè dovendo le disposizioni tutte essere fra di loro coordinate, qualsiasi mutazione che il Parlamento stimasse necessario d'introdurre intorno alle basi più essenziali, porterebbe inevitabilmente con sé la variazione dell'intero progetto.

Le invece precorreranno le vostre deliberazioni rispetto a queste basi, resterà così agevolata la via per un nuovo progetto rivolto a compiere l'intero ordinamento dei Comuni e delle Provincie; la discussione procederà ognora più semplice e meno intricata e sarà peranco rimasto ogni timore, si di compromettere l'esito delle riforme, come d'innestare elementi che non siano fra di loro perfettamente uniformi.

L'indicate limitazione è pure

consigliate da altre considerazioni.

In primo luogo ognuno di leggieri comprende che l'adesso non fossero ancora stabilite le norme principali, sarebbe assai difficile, per non dire impossibile, che, nel solo corso di una sessione parlamentare possa discutere ed ottenere la definitiva sua sanzione una complessiva riforma dell'Amministrazione Comunale e Provinciale, se pur si desidera che la discussione abbia luogo con quell'ampiezza e con quella profondità d'esame e di studio che si conviene all'importanza ed alla vastità dell'argomento.

In secondo luogo, egli è forza confessare che ^{se} nell'attuale ordinamento di questa amministrazione vi sono alcune parti che imperiosamente richiedono una pronta riforma, le altre non danno luogo ad inconvenienti sì gravi e sì irreparabili da rendere assolutamente indispensabile l'immediata loro modificazione; dal che si surge che un aggiornamento a questo riguardo mentre

agevolerà la riforma là dove se ne pre-
senta di maggiore urgenza il bisogno,
non cagionerà d'altro canto alcun sensibile
pregiudizio al regolare ed ordinato andamen-
to del servizio amministrativo.

Senza quindi più oltre inlallenermi
sui motivi che mi indussero a rinviare
per ora il progetto ad alcune ri-
forme, io indicherò brevemente quale
sia il pensiero del Governo intorno alle
basi del generale riordinamento a dal
quale fu guidato nella compilazione dei
pochi articoli che si contengono nel progetto
di legge che ho l'onore di sottoporre alle
vostre deliberazioni.

Il Governo è intimamente convinto,
che l'ordinamento dei Comuni e delle
Province debba fondarsi sopra una ampia
ed estesa libertà delle loro amministra-
zioni in tutto ciò che concerne gli interessi
locali, e che non abbia strettezza e
diretta relazione col servizio dello Stato.

Questa libertà è una conseguenza
logica ed inderogabile dalle istituzioni
che si reggono ad a norma delle quali

Dollevano anche moderarsi gli ordinamen-
ti amministrativi. È altresì una
necessità per lo sviluppo maggiore che
presta al progresso che va operando la
vita amministrativa dei Comuni e delle
Province, progresso che non può concie-
dersi con forme e cautele sovversive
che ne inceppino o ne ritardino il libero
svolgimento.

Essa inoltre è consentanea non meno all'
interesse dei Comuni e delle Province, che
a quello del potere Centrale.

Gli amministratori locali sono quelli
che meglio d'ogni altro ne conoscono i
bisogni e le esigenze; ad essi quindi si
appartiene naturalmente il provvedervi.

Per altra parte quanto più grande sarà
la libertà attribuita a questi ammi-
nistratori nella sfera delle loro attribuc-
zioni, tanto maggiore sarà la responsabi-
lità che da loro si assume; e perciò si
avrà una più efficace e più salda qua-
ranteigia nella loro amministrazione.

Dal lato poi del potere centrale, egli
è manifesto che quando saranno sottra-

«ti ad ogni di lui ingarbuglia gli affari»
di semplice interesse locale, Egli potrà più
efficacemente rivolgere la sua cura a
quelli che riguardano l'interesse generale
dello Stato; Egli inoltre non si troverà
costretto di rispondere per quelle delibera-
zioni che non è in grado di profondamente
esaminare e conoscere «rispetto alle quali
gli è pur forza di particolarmente riferirsi
a quanto gli viene indicato dagli stessi
amministratori locali: così le colpe e gli
errori altrui non potranno ricadere sopra
di esso.

L'emancipazione del resto dei Comuni e
delle Provincie da ogni sovranità ingarbuglia
del Potere Centrale porterà con sé un altro
invalutabile beneficio, qual si è quello di
fare sì, che le deliberazioni procederanno
più celeri e con spesa minori, venendo in
tal modo a cessare quella necessità di
«molti ed inutili esami, di varie e superflue
formalità che sono inseparabili da un
eccessivo concentramento.

Ma questa libertà non può essere
conceduta, l'emancipazione dei Comuni

e delle Provincie non può essere ammessa
senza che si stabiliscano vasti centri
amministrativi intorno ai quali si rannu-
dano l'amministrazione delle varie Pro-
vincie dello Stato.

Il Governo ha il profondo convinci-
mento che si farebbe opera non solo scon-
veniente nell'interesse dell'amministra-
zione, ma anzi pericolosa nell'in-
teresse stesso di quella libertà che
vuolsi introdurre, laddove mentre da
una mano questa veniva largita, dall'
altra poi si volesser richiamare a vita
ristrettissimi centri amministrativi.

Dividere il territorio dello Stato
con molte circoscrizioni amministrative
e sottrarre la medesima ad ogni ingerenza
governativa sono due idee fra loro asso-
lutamente inconciliabili; l'una rende
impossibile l'attuazione dell'altra.

È questa una verità così manifesta
per chiunque praticamente conosca le
casi dell'amministrazione che non occorre
neppure dimostrarla.

È per vero quanto maggiormente si

aumentare il numero delle amministrazioni separate ed indipendenti, tanto più grande è la difficoltà che ciascuna di esse abbia in se stessa i mezzi indispensabili per provvedere ai propri bisogni, condizione questa senza la quale non può nemmeno concepirsi il pensiero di una esistenza libera ed autonoma.

Suppongasì per esemplio, che si vogliano costituire tanti enti morali e divisi per ogni interesse amministrativo, quante sono le Province dello Stato — È palese che una gran parte di esse, sia per lo scarso numero dei loro abitanti, come per la sterilità del loro territorio ed il difetto di redditi, sarebbero nell'assoluta impossibilità di trarre profitto da quella libertà d'azione che loro verrebbe concessuta.

L'emancipazione sarebbe per esse un dono funesto, nè potrebbe giungere in tempo opportuno, perichè con essa loro necessariamente verrebbe tolto quel benefico sussidio che sorge dall'attuale comunione con altre Province e che

in ora è per ora più che mai indispen-
= sabile sia per promuovere la costruzione
di nuove strade, sia per dare maggior isten-
= sione alla pubblica istruzione, sia final-
= mente per porre mano a tutte quelle
opere che sono una necessità del progresso
morale e materiale che si va ogni gior-
= no presso di noi svolgendo.

E questo non sarebbe il solo incon-
= veniente di un soverchio numero di
centri amministrativi — un altro, ed
anche gravissimo, s'incontrerebbe nella
mancanza di uomini capaci, i quali per
ogni dove siano in grado di sopra inten-
= dere e provvedere all'andamento del loro
servizio.

Quanto maggiore è la libertà, che
vuolsi attribuire alle amministrazioni
locali, tanto più grande deve essere la capa-
= cità, lo zelo ed il disinteresse delle pers-
= one che sono chiamate a darvi indi-
= zizzo e regolare.

Ma se si aumenta sommaratamente
il numero di questi amministrativi, se
si provvede in modo che debbano sceglierli

arte and i sotto-oggetti di popolazione,
vi saranno degli altri luoghi in
cui la scelta sarà impossibile e l'am-
ministrazione dovrà essere affidata ad
uomini di merito o poco curanti del
pubblico interesse.

Per evitare conseguenze così disastrose
a minuire così il principio di libertà
dei bisogni dell'amministrazione non
vi è altro mezzo tranne quello di mar-
care le linee di estese circoscrizioni am-
ministrative.

Ma è appunto la necessità di queste
estre circoscrizioni che ha presentato in
ora le sue ragioni contro un futuro naufragio
i vari progetti di legge che si presentano
una mano mano al Parlamento sopra
questo argomento. È precisamente me-
stano al modo di provvedere a quella
necessità che è divenuta insuperabile
disperanza nei progetti medesimi.

Prima da prima che lavori più
conveniente per meglio risolvere la diffi-
cultà che da ogni lato s'incontrano,
fosse quella di concedere alle singole
Province un'autonomia propria e

del tutto indipendente, sciogliendo ogni vincolo amministrativo che attualmente esiste fra la varia Provincia componenti la Divisione; ma nel tempo stesso creare alcune circoscrizioni politiche a capo delle quali venisse proposto un Governatore Civile.

È questa l'idea da cui furono ispirati i primi progetti sottoposti alle vostre deliberazioni;

Alla è inutile il volerlo dissimulare; se è vero che un temperamento di tal fatta può a prima giunta sedurre perchè sembra rimuovere i più gravi ostacoli che possono attraversare la sanzione della legge, non è men vero però che malreggia a fronte di un severo e profondo esame; poichè dall'un canto non giova a raggiungere lo scopo cui si mira, dall'altro, mentre allontana alcuni inconvenienti, ne fa sorgere altri non men gravi.

Il vantaggio che attualmente si ritrae dal vincolo che attualmente congiunge varie Provincie in una sola Divisione, consiste appunto in quella comunione d'interessi amministrativi che esiste fra loro; la qual comuni-

= one,

far sì, che messi insieme e rivolti tutti allo stesso fine i mezzi finanziari ed intelletuali, di cui possono queste Province disporre, non si disperdono inutilmente e producano risultati che ciascuna di esse, o non potrebbe assolutamente ottenere, o conseguirebbe solo con gravi e forse rovinosi sacrificii.

Ma le circoscrizioni politiche, nel senso che furono proposte, distruggono questa comunione; esse quindi lasciano aperta la via a tutti quei funesti effetti cui ci esporrebbe lo stabilimento di ristrette centri amministrativi e l'emanipazione loro da ogni ingerenza amministrativa governativa.

Queste circoscrizioni d'altra parte, inutili sotto l'aspetto amministrativo, non vanno senza da pericoli per altri riguardi — non dirò che debba temersi il ristabilimento degli antichi Governi Militari, ma certo è che quando si istituiscono uffici la cui sola missione sia quella d'assistere in alcuni luoghi una sorveglianza meramente politica, ben sovente avviene che questa sorveglianza

riesca più molesto per i cittadini, di
quanto sia utile allo Stato.

Queste considerazioni non potranno
isfuggire alla Commissione eletta nel
vostro seno, ed alla quale nella sessione
dello scorso anno erasi commesso l'incarico
di esprimere il suo voto su quest'argomento.
Esso non esitò a respingere ogni pensiero
di costituire quei centri governativi.

Ma penetrato essa pure della neces-
sità di stabilire vaste circoscrizioni am-
ministrative, mentre opinava che fosse
conveniente lo scioglimento delle attua-
li Divisioni, era d'avviso che si dovesse
considerevolmente ridurre il numero delle
Province concedendo al Governo la facoltà
di sopprimere tutte quelle che non
contano una popolazione di 100,000 abi-
tanti. Io però non ho potuto indurmi
a rappresentare questo progetto, quantun-
que mi sia grato il dichiarare che
il medesimo è commendevole sotto
moltissimi aspetti e si ved. e dettato
da quello spirito di promuovere il
miglioramento dell'amministrazione
e da quel senso di cui portano l'impronta
i lavori delle vostre Commissioni.

Vari sono i motivi che mi distolsero:
dal riprodurlo. — Primariamente mi trattenne
il riflesso che avrei dovuto proporre
al Parlamento una facoltà straordinaria,
la facoltà voglio dire di sopprimere con
semplice Decreto Reale, o questa o quella Provincia.

In secondo luogo ho dovuto considerare
che una delle conseguenze inevitabili di
quel progetto, sarebbe stata quella non solo
di distruggere alcune Provincie, ma eziandio
di scomparle = separare Comuni da alcuni
Mandamenti di cui ora fanno parte =
attribuirli ad ~~un~~ altri = applicare un
Mandamento ad una Provincia, altri ad
un'altra. Ora sebbene io porti ferma
opinione, che anche lasciando sussistere
tutte indistintamente le Provincie che
attualmente compongono lo Stato, si debba
necessariamente fra qualche tempo pro-
cedere ad una più regolare e conveniente
circo-scrittione di esse, tuttavia non mi
pare che fosse per ora giunto il momen-
to per operare siffatta riforma, perchè,
come avannerò meglio in appresso, non
solo non si hanno ancora gli elementi
sopra cui si possa quella nuova circos-

=crizione

operare, ma quello che occorre principalmente notare s'è, che tali elementi sono ancora incerti e vanno ogni giorno soggetti a mutazioni.

Infine non ho potuto nascondere a me stesso, che la minaccia contenuta in quel progetto di sopprimere le Province aventi un numero di abitanti inferiore ai 100,000 non poteva a meno di far sorgere vivi richiami dal canto di queste Province, e specialmente dei capi-luoghi di essa.

Io dichiaro francamente, che questi richiami mi pajono sorgere ^{solo} fondamento non solo sotto l'aspetto dell'interesse generale dello Stato, ma eziandio nell'interesse particolare di quella stessa Provincia da cui provengono. Non è men vero però, che i richiami esistono e che in vari luoghi si solleverebbe un grave malcontento laddove si procedesse all'indicata soppressione. Ora è questo un fatto di cui è forza tener conto e che non permetta di porre mano alla proposta riforma se non con molta cautela e riserva, e quando per altra parte

risultasse, che non si potesse in altro modo raggiungere quel più perfetto ordinamento dell'amministrazione cui si tende.

Nella formazione pertanto di un nuovo progetto dovevasi per ogni studio di evitare gli inconvenienti tutti che furono sin qui accennati, e nel tempo stesso conveniva avere ancora presente la conservazione di larghe inscripciones amministrative, onde potere così, senza pericolo alcuno ordinare i Comuni e le Province sopra basi più ampie di libertà ed affrancarli da una soverchia tutela governativa. Ora in qual modo conseguire questo intento? Come conciliare insieme la conservazione delle Province ed il mantenimento di centri amministrativi più vasti? Come soprattutto stabilire l'amministrazione sopra questa base, senza accrescere soverchiamente le ruote, senza cagionare inutili spese e perdite di tempo, senza ~~assumere~~ lasciare, che proseguano a sussistere quei difetti contro i quali da gran tempo la pubblica opinione si è pronunziata? È appunto nello scioglimento di questo problema, che si presenta, Signori, la maggior difficoltà;

poichè è malagevole sfuggire un in-
conveniente, senza dar luogo ad un
altro, e quanto è facile la censura di
un progetto, altrettanto è ardua la for-
mazione di un nuovo che non possa
essere sotto altri aspetti oppugnato.

Eugèno

A questo riguardo si presenta innan-
zi tutto il riflesso, che propriamente il
desiderio, se non di tutte almeno del più
gran numero delle Provincie dello Stato,
non è punto di conseguire un auton-
omia, che ora non hanno, un'autonomia,
che le distingua amministrativamente
dalle altre Provincie, con cui formano
oggi un solo ente morale, ossia una
Divisione, ~~ma ben piuttosto~~, ma ben
piuttosto di non rimanere pregiudicata
nella condizione in cui attualmente si
trovano, vale a dire di poter conservare
nel loro Capo-luogo un Ufficio d'Inten-
dente, ond'è questo sia più vicino e
più facilmente accessibile e possa qu-
indi più prontamente provvedere ai
bisogni dei singoli Comuni. Anzi la
parte immensamente più considerevole
di queste Provincie vedrebbe mal

volontieri lo si aglimento d'oggi.
vincolo d'interesse amministrativo con
altre Provincie perchè venendo ad essere
in tal guisa ridotte in uno stato di
assoluto isolamento ben comprendono,
che da sola ed unicamente coi propri
mezzi si potrebbero pressochè nell'im-
possibilità di sopprimere a quelle spese
che sono indispensabili per quel pro-
gressivo miglioramento morale e
materiale che è una necessità indis-
clinabile di qualsiasi amministrazione.

Non si è voto unanime delle Pro-
vincie e di tutte indistintamente
i Comuni, che sia maggiormente ab-
binate la sfera delle facoltà dalla
legge concedute agli amministratori
locali e che sia invece sensibilmente
diminuito il numero dei casi, in
cui si debba ottenere la sanzione del
Potere Centrale per mandare ad effetto
le deliberazioni dei Municipi.

D'altra parte ora per forza avere
presente quanto si è di sopra osser-
vato intorno alla necessità di mante-
nere con un vincolo amministrativo
insieme riunite gl'interessi di varie

~~Supra~~
Provincia.

La fusione di otto in un solo ente — la Divisione, — recò nella maggior parte d' esse un grandissimo beneficio; fu un passo che nel regime anteriore alle libere nostre istituzioni, si fece verso una maggiore libertà. — Si aglierla in ora sarebbe commettere un atto nocivo all' interesse generale dell' amministrazione, fatale per molte Province; sarebbe far ritorno ad un sistema più ristretto e peggiore di quello che attualmente esiste.

In questa condizione di cose parve al Governo del Re, che non altrimenti si potessero risolvere le difficoltà che presenta un nuovo ordinamento, salvo che ponendo dall' un canto come principio fondamentale di esso la conservazione delle Divisioni amministrative e riconoscendo dall' altro che le Province non si debbono sopprimere ed anzi se ne abbia a rendere più attiva la condizione, più operosa la vita.

E pareva pure, che in tal modo si potè rendere più piana e più facile la via a formulare un progetto che, mentre

non toglierà alle Province ed ai Comuni quei mezzi che si richiedono per provvedere alle loro esigenze, lascerà ad un tempo libero il campo di emancipare e quelle e queste da ogni inutile ingerenza del potere Centrale. — All'amministrazione delle Province provvederanno i Consigli Divisionali ed all'amministrazione dei Comuni i Consigli municipali e l'Autorità Provinciale.

Ma questo sistema che, considerato in astratto e nei termini i più generali, non si sosterebbe gran fatto da quello che attualmente è in vigore, non può essere applicato senza l'aggiunta di alcune essenziali condizioni, le quali valgano ad imprimergli un corso regolare e siano atte a far scomparire gli inconvenienti che sin ora si lamentano.

Due sono, a mio vedere, le ragioni, le quali hanno principalmente sin ora fatto sì che il sistema Divisionale, quel fu introdotto dalla Legge 7 8^{da} 1848, non producesse tutti quei benefici, che per ora prometteva e forniva anzi argomento a molte ed anche fondate

doglianze.

La prima è riposta nella contemporanea creazione ordinata con quella legge dei Consigli Divisionali e Provinciali; la seconda nel modo di elezione con essa legge introdotto per la nomina dei Consiglieri.

I Consigli provinciali giurata le attribuzioni che sono loro attualmente affidate, non hanno alcun voto deliberativo; essi non hanno fuorchè una semplice facoltà di proporre: la loro proposta, come deve essere approvata, così può rimaner respinta dal Consiglio Divisionale. Essi adunque sono inutili perchè non hanno in se forza alcuna di promuovere efficacemente il bene di quella Provincia; i cui interessi sarebbero chiamati a rappresentarsi.

E mentre sono inutili divengono pure anche nocivi, perchè cagionano una perdita di tempo senza risultato, arrestano il corso ordinario e naturale dell'amministrazione e per giunta portano nel seno del Consiglio Divisionale un opinione preconcetta ed ispirata da un interesse parziale, sicchè impediscono ogni

vantaggio che si dovrebbe ottenere da
una discussione libera e non pregiudicata
di un'assemblea indipendente chiamata
a promuovere il bene non di questa o
di quella Provincia a scapito dell'altra,
ma di tutte le Province insieme riunite.

Nel modo in cui sono attualmente
ordinati i due Consigli, difficilmente
può verificarsi che si raggiunga quello
scopo cui mira la fusione di due o più
Province in una sola Divisione. —

Questa fusione è diretta a meglio con-
giungere insieme le varie Province,
a portare in comune e rivoltare all'utile
generale di esse i mezzi di cui possono dis-
porre, ad ottenere così che colle stesse
forze tutte siano in grado di conseguire
ciò che non si potrebbe da ciascuna sepa-
ratamente ottenere.

Ma non è difficile a comprendere che
se per aggiungere a questa metà a canto
del Consiglio Divisionale che dovrebbe
rappresentare gli interessi della fusione,
si creasse il Consiglio Provinciale che
per propria istituzione difende e promo-
ve esclusivamente gli interessi indivi-
duali della Provincia, non è dico, diffi-
cile

Butti

comprendere che in simil guisa s'introducono nello stesso ordinamento due elementi di cui l'uno è in contraddizione dell'altro, ossia con una mano si crea la fusione, coll'altra si distrugge.

E non solo si annienta lo scopo della fusione, ma si costituiscono le cose in modo, che possono tornare grandemente in pregiudizio o dell'una o dell'altra Provincia; imperocchè portandosi nel seno del Consiglio Divisionale un voto prestabilito nei Consigli Provinciali, può facilmente avvenire che, o col maggior numero dei Consiglieri d'una Provincia, o colla coalizione di due Provincie, l'interesse delle altre rimanga pregiudicato. Così le Provincie che non sono ugualmente rappresentate oppure che non possono intendersi con un'altra, debbono ognuna restare sopraffatta dalla materiale prevalenza numerica dei voti.

Di altre e non meno funeste conseguenze è sorgente il vizio che s'introduce nel sistema elettorale.

Come vi è noto, questa legge elettorale attuale i Consiglieri Provinciali

« Divisionali » vengono eletti per lista.
Ora, senza entrare a discutere per ora
la convenienza più di questo che di quel
sistema, certo è, e la costante esperienza
lo ha dimostrato, che il risultato quasi
inevitabile dell'elezione per lista, quello
si è di far cadere la scelta pressoché
esclusivamente sopra Consiglieri, i quali
appartenendo più particolarmente o per
dominio, o per interessi, o per relazioni
al capo-luogo della Provincia o della Di-
visione, rappresentano anche senza avve-
dimento piuttosto gli interessi di questo
capo-luogo, che quello generale della
Provincia o della Divisione.

D'onde non è a meravigliarsi, se talora
avviene, che mentre le deliberazioni dei
Consiglieri Divisionali dovrebbero essere
dirette dal solo scopo di promuovere que-
lla massa d'interessi che sono fusi in un
solo ente morale, riescono invece nociva
a questa e non tornano fuorché a pro-
fitto speciale degli abitanti di questo
o di quel capo-luogo di una della Province
rinite.

È quindi palese che un siffatto ordi-
namento non poteva a lungo durare, senza
divenire l'oggetto di molte e gravi,

richiamò, senza recare nell'amministrazione
stragione ~~per~~ serie imbarazzi, senza
dar luogo a molte e notevoli ingiustizie.
Così avvenne di fatto, poiché grandi sono
le lagnanze che da ogni lato e da molto
tempo insorsero; l'amministrazione non
procedeva regolarmente, con quello spirito
e quello zelo che è indispensabile per
il di lei andamento = in più luoghi
difficilmente i Consigliari eletti si
recano a compiere l'ufficio loro spinti
dal non poter conseguire quel bene,
che essi giustamente si proposero d'otten-
nerlo.

Per coloro che si arrestano alla sola
superficie delle cose, tutte gl'inconvenien-
ze sin qui avvertite e che più o
meno si manifestarono nelle varie
Divisioni dello Stato, sarebbero una con-
seguenza dell'ordinamento stesso delle
Divisioni ossia della fusione di parecchie
Provincie in un solo ente morale am-
ministrativo. Quindi non dove recare
sorpresa se molti insorsero contro questo
ordinamento e temerono, che il mezzo per
ovviare a tutti gl'inconvenienti per' anzi-
lamentati fosse quello di sopprimere le
Divisioni e dare una vita individuale

alle singole Provincie.

Ma chi s'addentra in un esame più profondo della questione, e non pago di darsi dei mali, ne va indagando attentamente le cause, ben tosto si persuade, che questi mali non provengono dall'istituzione in se stessa delle Divisioni, ma dal modo difettoso, con cui fu' dalla legge del 1848 questa istituzione ordinata.

Se l'istituzione per se è richiesta dall'interesse delle Provincie, se di sua natura non può a meno, che fornire mezzi efficaci per dare una spinta al progresso morale e materiale delle varie parti dello Stato, non è all'istituzione che si debbano quegli inconvenienti attribuire, ma bensì ad altre cause, le quali possono allontanarsi mantenendo pur sempre l'istituzione medesima.

Sarebbe quindi opera non conveniente ed inopportuna il volerla distruggere; invece riconoscendosi che la vera causa, la quale attraversa il regolare sviluppo ed impedisce che se ne ottengano quei frutti che sembra promettere, consiste nel modo col quale è ordinata, ossia e nella reazione dei due Consigli Provinciale e Dirizionale, e nel sistema

di elezione, la conseguenza che necessariamente ne deriva si è che debbano questi vigii scomparire, che si debba far cessare quel dualismo, che debba il metodo di elezione venire modificato.

Calabria

Vale, e Signori, fu l'avviso del Governo, ed è in conformità d'esso, che vennero formulati i primi articoli del progetto, sul quale siete chiamati a esprimere in ora il vostro voto.

Con essi si propone, innanzi tutto la soppressione dei Consigli Provinciali.

Dal momento, che per le premesse considerazioni, mentre debbono mantenersi le Divisioni, vuole attribuire ad un solo Consiglio l'ufficio di provvedere agli interessi amministrativi, egli è manifesto, che i soli Consigli Provinciali potranno essere colpiti dalla soppressione. I Divisionali rappresentando la Divisione non possono essere soppressi quando questa si conserva.

Per altra parte la distruzione dei Consigli Provinciali non pregiudica in alcuna guisa gli interessi speciali delle Province e non altera per nulla l'attuale loro condizione; poichè le incombenze ai medesimi attribuite dalla legge in

rigore possono essere disimpegnate dai Consigli Divisionali ed anche sotto l'im-
pero di essa legge sono pur sempre questi Consigli che in definitiva debbono appro-
vare o respingere le spese che riflettono strettamente l'interesse particolare di ciascuna Provincia.

Si propone in secondo luogo, che le elezioni dei Consigli Divisionali si facciano dagli Elettori Comunali divisi in altrettanti distretti quanti debbono essere i membri d'ogni Consiglio e non-
gono nel tempo stesso indicate le nor-
me colle quali si debba procedere a si-
fatta elezione.

Volendosi, per i riflessi di sopra volti, far cessare gli inconvenienti che l'elezione per lista presenta, non ci potremo essere altro mezzo, tranne quello di far seguire la nomina dei Consiglieri, mercè la ripar-
tezione della Divisione in tanti distretti
tanti Collegii elettorali.

Questo sistema che è pur quello dell'elezione dei rappresentanti della Nazione e che già ottenne il favorevole suffragio della vostra Commissione in altro progetto di legge, meglio di qualsiasi altro siste-

= ma)

rassicura, che i veri interessi di tutta in-
distintamente la Provincia componenti
la Divisione saranno rappresentati nel
suo Consiglio Divisionale.

Venendo i Consiglieri non direttamente
dalla Provincia, considerate come
enti morali distinte, ma dalla varia
fusione degli abitanti componenti la
Divisione, senza alcun riguardo o di
questa, o di quella Provincia, non solo è
allontanato il pericolo di dare nei Consi-
glieri una preponderanza pericolosa ai capi-
luoghi e di vedere così rinnovati quegli
inconvenienti di cui si fece sopra parola,
ma si provvede altresì in modo che i soli
interessi della grande maggioranza di
quegli abitanti, e non quelli esclusivi
di qualche Provincia, vi saranno proz-
pugnati e promossi.

A queste due modificazioni si li-
mitano per ora le riforme proposte in
ordine all'organamento della Divisione
e dei Consigli Divisionali. Queste
riforme hanno un vantaggio importan-
tissimo, comparativamente a qualsiasi
altra modificazione che si volesse intro-
durre prima di por mano all'opera
di un compiuto e perfetto ordinamento

del sistema di amministrazione Pro-
vinciale e Comunale.

Con esse, innanzi, mentre si stabilisce
una maggior semplicità nel servizio e
gli si reca un beneficio incontestabile,
non ~~gli~~ si ragiona d'altro canto vorun
sconvolgimento nell'amministrazione,
sconvolgimento, che si bene fosse inevitabi-
le, allorché vuolsi fare passaggio con
qualche riforma dall'uno all'altro sis-
tema.

È agevole di fatto persuadersi, che lade-
dove si volesse, provvedere o colla distru-
zione del vincolo Divisionale, o colla
limitazione del numero delle Province,
o coll'accrescimento di alcune Divisioni
od in altro qualsiasi modo di questo ge-
nere, sarebbe assolutamente indispon-
sabile provvedere altresì alla sepa-
razione d'interessi, che attualmente sono
congiunti, impedire lo svolgimento di
alcuni già creati, distruggere speranze
giustamente fondate sulla legge attua-
le; il che non si può così agevolmente
conseguire senza recare sconcerto nell'
amministrazione e senza che molto tempo
trascorra, prima che questa prenda nel nuovo.

Al. 12. 11. 11

sistema il suo andamento naturale.

Per la qual cosa, se una dolorosa as-
=perienza venisse a meglio far comprend-
ere, come la via prescelta non fosse quella
che più convenientemente giovasse all'am-
=ministrazione, sarebbe assai più difficile
rifare il cammino e rimediare all'errore:
qualunque rimedio non potrebbe riparare
il danno certo ed inevitabile che la mu-
=tazione trae necessariamente con sé. Ma
questo pericolo non s'incontra nella ri-
=forma che ora si propone; con essa sarà
anzi meglio rassicurata quella fusione d'in-
=teressi, che attualmente esiste e che già
introdotta come un inizio ad una
amministrazione più larga e più liberale.

Non dissimulo, che per meglio ordinare
questa riforma e renderla maggiormente ef-
=ficace e proficua, sarebbe stato più conve-
=niente accompagnarla con qualche modifi-
=cazione nella circoscrizione territoriale
delle Province e delle Divisioni. Con
simile modificazione si potrebbero riunire
=nire sotto stesso vincolo amministrativo
alcuni luoghi che materialmente hanno
comunanza d'interessi, e che ora amministrati-
=tivamente si trovano disgiunti. —
Si potrebbero disgiungere altri che mentre

sono dal lato amministrativo uniti, hanno però gli interessi materiali discordi.

Così potrebbero meglio appagarsi i voti di tutte le Province e dei singoli Comuni che le compongono; poichè non può rimarsi in dubbio, che una volta causa, per la quale alcuna di esse lamentano la confusione creata collo stabilimento delle Divisioni, vuol essere particolarmente attribuita alla circostanza, che gli elementi i quali attualmente formano parte di una sola massa, non hanno tutti un identico interesse e potrebbero meglio e più convenientemente essere fusi con altri.

Ma nella contingenza presente sarebbe imprudente consiglio e deliberazione immatura il porre mano per ora a qualsiasi riforma in questo riguardo.

Qualunque mutamento nella circoscrizione territoriale porta necessariamente un grave sconcerto nell'amministrazione; turba interessi e relazioni già contratte e non può a meno di dar luogo a qualche imbarazzo e confusione.

Dove quindi ordinarsi allora soltanto quando si abbiano tutti gli elementi necessari per farla compiuta, e quando inoltre le condizioni in cui versa il Paese

= de

siano da ragionevolmente far vedere che
possano sopraggiungere fra non molto altre
cause, che richiedano nuove e maggiori
variazioni.

Se esiste questo dubbio, se vi ha anzi
ragione fondata di supporre, che laddove
oggi si mutasse la circoscrizione, dovreb-
bero pur sempre fra poco tempo proporsi
altre mutazioni, è partito assai più
saggio e conveniente, sospendere ogni deli-
berazione; poichè non è possibile tornare
ad ogni tratto a questa circoscrizione, di-
fare oggi quello che jeri si fece, senza
cazionare inconvenienti, senza nuocere
all'amministrazione e farla respingere
nella pubblica opinione.

Chè che tale sia la condizione di
questo Stato, si nel Continente, come nell'
Isola, è cosa evidentissima. Uno dei
principali elementi che debbono servire di
norma per operare lo scompartimento del
territorio, è la formazione dei vari circoli
amministrativi, è incontestabilmente
quello che viene fornito dai mezzi di
comunicazione più o men facili e pronti,
che esistono fra i vari luoghi dello Stato;
poichè, quanto maggiore e più pronta è
questa facilità, tanto più grandi e più
potenti sono gl'interessi che si formano

i vincoli che sorgono, le relazioni che si contraggono tra luogo e luogo.

Ma è questo precisamente il tempo, in cui si attende colla più grande aspettata ad aversene in tutto lo Stato questi mezzi di comunicazione, a compiere non solo ferrovie già incominciate ed altre strade, ma altresì a formare molti progetti per nuove costruzioni, le quali possono far sì, che alcuni luoghi fra i quali la comunicazione fu sin ora difficile e lunga divenga invece agevole e pronta.

È dunque necessario, che prima di tutto questo lavoro si compia, è necessario che si conosca quali saranno le nuove ferrovie che si apriranno, quali le nuove strade che si costruiranno, e sarà allora, ma allora soltanto, che si potrà con piena cognizione giudicare quale sia il modo migliore di fissare i veri limiti territoriali dei vari circoli amministrativi, e sarà quindi fattibile di procedere con mano franca e sicura ad una riforma sopra basi solide e stabilmente determinate.

Un'altra riforma, che probabilmente da molti si desidera di vedere immediatamente attuata si è quella di stabilire una Commissione creata nel seno del Consiglio Divisionale, la quale cooperi

all'amministrazione e concorre in questo
scopo coll'autorità locale.

Carla

Io riconosco senz'alcuna esitanza la
convenienza di ordinare l'amministrazione
in modo, che possa essere coadiuvata da
siffatta Commissione, il cui stabilimento
fu indicato nei vari progetti che già si
presentarono; nè occorre che io qui mi
faccia a ripetere i vantaggi che si possono
trarre da simile istituzione. Ma mi
parve, che sia questa una di quelle ri-
forme, che riferendosi più specialmente
al modo di provvedere all'ordinario ande-
mento del servizio amministrativo, deb-
ba formare argomento piuttosto del gene-
rale ordinamento dell'amministrazione
Provinciale, anziché del presente progetto
di legge, il quale mira solo a fissarne
le basi fondamentali e dove principal-
mente servirà di direzione per la for-
mazione di un futuro progetto. E per
questa sola considerazione e per non in-
trarre sin d'ora in troppo minuti parti-
colari, che ho stimato opportuno di non
proporre intorno a ciò alcuna modifica-
zione all'ordinamento attuale.

A malgrado però, che tale sia l'in-
dole di questo progetto e che io abbia

posto ogni studio per non darvi inopportu-
namente una troppo grande estensione, vi
sono alcuni bisogni così universalmente
sentiti, così palesi e così urgenti, che ho
dovuto introdurre alcune speciali proposte
diritte a provvedere senza maggiori indugi
ai bisogni medesimi.

Di queste proposte, che si contengono
nell'art. 8 e nei successivi del progetto,
vi farò brevemente l'elenco.

La prima di esse si riferisce alla
necessità che attualmente esiste di un
Decreto Reale per l'approvazione di tutte
indistintamente le deliberazioni dei
Consigli Comunali, che in qualche modo,
o per qualsiasi somma, anche tenuissima,
tengono il patrimonio dei Comuni.

Chiuso volge il pensiero allo svi-
luppo che da qualche tempo si mani-
festa nella vita dei Comuni, ai bisogni
che vanno ognora aumentandosi per il
progressivo loro miglioramento morale e
materiale, potrà facilmente giudicare
quanto sia grande e straordinario il
numero degli atti, cui i vari Municipi
dello Stato debbono tratto tratto deliberare
o per alienazioni o per mutui, o per

ipotecarie, o per altri contratti di questo genere. Che il voler sottoporre tutti questi atti alla necessità del Decreto Accademico, è lo stesso che prescrivere una formalità inutile dall'uno canto, nociva dall'altro. — Inutile, perchè a fronte del numero grandissimo di quelle deliberazioni è impossibile che l'amministrazione comunale possa seriamente occuparsene; il di lei esame non può essere che superficiale; quindi si è forza affidarsi all'arbitrio delle autorità locali; e se altrimenti si volesse ordinare, si correrebbe il pericolo di compromettere l'interesse dei Comuni in cui favore si volle questa formalità introdurre.

Nociva: perchè mentre non giova, distrae l'amministrazione centrale dalle altre occupazioni che tornerebbero più utili, sospende soverchiamente il corso degli affari comunali con un ritardo sempre pregiudizievole, talvolta funesto e ragione per una perdita di tempo e di lavoro, che in una bene ordinata amministrazione.

dove sempre proficuamente impiegarsi.

È vero, che la conservazione delle sostanze e del patrimonio dei Comuni interessa non solo i Municipii, ma egualmente lo Stato e che perciò, propriamente parlando, non può essere a questo contestato il diritto di esercitare a tale riguardo una qualche sorveglianza.

Ma, questa sorveglianza non può essere spinta tant'oltre da essere usata in modo da preservare quelle formalità, che mentre non producono alcun favorevole risultato, riescono anzi d'incampo.

D'altra parte l'interesse dello Stato non è in questa bisogna sì grande e sì diretto, che Egli debba necessariamente prendersi pensiero di tutte indistintamente le deliberazioni, che in qualunque guisa ed anche lievemente, riguardano il patrimonio dei Comuni.

Questo interesse s'aggira sopra

una sfera più larga e richieda soltanto, che si provveda in modo da impedire, che la sostanza dei Municipi siano talvolta da improvidi amministratori con rovinosa conseguenza dilapidate o compromesse in proporzioni siffatte da pregiudicare le condizioni generali del Paese.

Delellano

Basta quindi per soddisfare a questo scopo, che siano sottoposte al Sindacato del Potere Centrale quelle deliberazioni più gravi e più importanti, le quali potrebbero produrre quel funesto effetto, quando fossero lasciate in piena e libera facoltà degli amministratori locali.

Limitata d'altronde a queste sole deliberazioni l'ingerenza governativa, non può essere condurrita per quei vizii che furono poi' anzi' aumentati, poichè minore essendo il numero delle convenzioni che saranno sottoposte all'esame dell'amministrazione centrale, questo esame potrà

essera più profondo e più profuso:
inoltre trattandosi solo degli affari
di maggior entità, nei quali può
essere grandemente lesa l'interesse
dei Comuni è opportuno, che vi si
proceda con maggiore cautela, ed il
ritardo di qualche tempo prima
che siano definitivamente appro-
vati non può dar luogo ad alcun
pregiudizio.

È dietro queste considerazioni,
che venne formulato l'art. 8 del
progetto giusta il quale, mentre
si lascierebbe ancora sussistere
la necessità del Decreto Reale
per quelle deliberazioni che oltre-
passano la somma di L. 3/m a
20/m a seconda che si tratti di
un Municipio, il cui altro superi
la L. 60/m o stia al disotto, tutte
le altre deliberazioni verrebbero sot-
tostante all'approvazione del Podero
Centrale e potrebbero essere senz'

altre definitivamente autorizzate
dall'Intendente Generale, previo il
il parere del Consiglio d'Intendenza.

La quale proposta venendo da
voi accolta, farà sì che pressochè
i quattro quinti delle deliberazioni
comunali soggette in ora al Decreto
Reale potranno eseguirsi senza si-
mile formalità con grande vantag-
gio a' d' Municipii e della stessa
amministrazione centrale.

Ma nell'atto stesso, in cui
una considerevole quantità di affari
concernenti i Comuni viene sottratta
all'esame di quest'amministrazione
per essere affidata all'Intendente
Generale, era pure ragionevole e con-
veniente, che un altro genere di delibe-
razioni riguardante pure interessi
comunali, che in ora è sottoposto al
esso Intendente Generale venga in-
vece commesso all'Intendente ~~Generale~~
della Provincia.

Quell'ingombro di pratiche

che si lamenta presso l'amministrazione centrale, s'incontra pure negli Uffici delle Intendenze Generali. Non può essere altrimenti; perchè partendo agguato dal desiderio di un questivo accentramento, furono poste sotto la tutela dell'Intendente Generale alcune deliberazioni dei Comuni che possono assai meglio e più convenientemente essere approvate dall'Intendente. Tali sono fra le altre le deliberazioni che riflettono l'approvazione dei bilanci Comunali e dei conti delle Opere Pie il cui reddito non escede l'annua somma di L. 10/m.

Questa approvazione, giusta le leggi che sono attualmente in vigore, deve concedersi dall'Intendente Generale; ma non essendo fattibile, che egli possa da se attentamente esaminare tutti quei bilanci e quei conti, domandasi

dovrà di necessità riferirsi al voto, che
l'Intendente esprime; quindi vengono
precisamente a verificarsi tutte
gl'inconvenienti che furono di sopra
notati rispetto alla deliberazione de-
voluta all'esame dell'amministra-
zione centrale. Si verifica in altri
termini la prescrizione di una formalità
nel tempo stesso dannosa e sovverchia.

Villico &

Il solo mezzo pertanto d'ovviare
a questi inconvenienti è quello di
far cessare la necessità di quella
approvazione e lasciarla al giudizio
del solo Intendente.

In questo modo, mentre senza
scapito dell'amministrazione si prov-
vede alla più facile ed alla più celere
spedizione degli affari, si soddisfa ad
un tempo ad un desiderio vivissimo
dei vari Comuni delle Provincie,
ai quali promette, che gl'interessi loro sia-
no discussi e trattati nel proprio
Capo-luogo, allargando così la sfera delle
attribuzioni dell'Intendente, il cui

che si lamenta presso l'amministrazione
centrale, s'incontra pure
negli Uffici delle Intendenze Gene-
rali. Né può essere altrimenti;
perchè partendo ognuno dal desiderio
di un quessivo accentramento furono
poste sotto la tutela dell'Intendente
Generale alcune deliberazioni dei
Comuni che possono assai meglio
e più convenientemente essere ap-
provate dall'Intendente. Tali
sono fra le altre le deliberazioni
che riflettono l'approvazione dei
bilanci Comunali e dei conti delle
Opere Pie il cui reddito non escede
l'annua somma di L. 10/m.

Questa approvazione, giusta le
leggi che sono attualmente in
vigore, deve concedersi dall'Inten-
dente Generale; ma non essendo
fattibile, che egli possa da se atten-
tamente esaminare tutti quei
bilanci e quei conti, s'è disposta

Dov'è di necessità riferirsi al voto, che
l'Intendente esprime; quindi vengono
precisamente a verificarsi tutte
gl'inconvenienti che furono di sopra
notati rispetto alla deliberazione de-
voluta all'esame dell'amministra-
zione centrale. Si verifica in altri
termini la prescrizione di una formalità
nel tempo stesso dannosa e sovrachia.

V. Bocca

Il solo mezzo pertanto d'ovviare
a questi inconvenienti è quello di
far cessare la necessità di quella
approvazione e lasciarla al giudizio
del solo Intendente.

In questo modo, mentre senza
scapito dell'amministrazione si prov-
vede alla più facile ed alla più celere
spedizione degli affari, si soddisfa ad
un tempo ad un desiderio vivissimo
dei vari Comuni delle Provincie,
ai quali promette, che gl'interessi loro sia-
no discussi e trattati nel proprio
Capo-luogo, allargando così la sfera delle
attribuzioni dell'Intendente, il cui

officio ~~è~~ ^{si} ~~all'ordine~~, poichè vuol essere
conservato, ha l'uopo di non essere privo
di qualsiasi autorità. Ad introdurre
siffatto miglioramento è rivolto l'
art. 9 del progetto, la cui sanzione fa-
rebbe sì che, se non tutti, almeno
il numero immensamente più grande
dei bilanci dei Comuni e dei conti
delle Opere Pie sarebbero approvati
dal solo Intendente.

Una riforma relativa ad un
ordine diverso d'idee, ma concernente
pur sempre l'amministrazione Pro-
vinciale, viene proposta negli art.
coli 10 e 11 di questo progetto.

Gli Intendenti Generali sono per
ragione del proprio ufficio chiamati
a rappresentare il Governo, e l'autori-
tà civile nelle singole Provincie
e Divisioni dove esercitano le loro
funzioni.

È quindi indispensabile, che i
medesimi sieno posti in una condi-
zione, in cui si trovino in grado

Di compiere l'ufficio di questa rap-
presentanza in modo, che la dignità
ed il decoro del Governo non abbia
a scapitarne.

Ma ognuno agevolmente ~~com-~~
~~prende~~ si persuade, che gli attuali
assegnamenti attribuiti agli 'Inten-
denti Generali per sopprimere a
quelle spese sono del tutto insuffi-
cienti, quando rifletta che la mag-
gior somma concordata per questo
titolo è di L. 1500.

Io non entrò, Signori, in dis-
cussioni teoriche, non parendomi,
che qui ne sia il caso; ma tenendo
conto delle condizioni ed esigenze
sociali, ed apprezzando i fatti quali
si presentano, egli è incontestabile,
che il pubblico funzionario chiama-
to a rappresentare il Governo non
può avere quella forza e quella auto-
rità morale che gli è necessario
per compiere convenientemente la

sua missione, laddove ostinatamente non mantenga quella posizione che sia corrispondente a questa rappresentanza.

Ma dall' un canto non è giusto, che l' impiegato faccia fronte colle proprie sostanze a quella spesa, che sono una indeclinabile conseguenza della carica, di cui è investito, dall' altro sarebbe restringere di troppo con grave danno dell' amministrazione, la cerchia nella quale si potrebbe scegliere quegli impiegati, quando per sopprimere alle spese medesime si dovesse fare assegnamento sul loro patrimonio.

È dunque necessario, che lo Stato loro ne fornisca i mezzi stan-
ziando per essi una somma proporzionata alle spese, che debbono esporre; a questo scopo tende la proposta contenuta nella prima parte dell' art. 10 — la proposta, cioè, di determinare l' indennità di rappresentanza in favore degli

2000

Intendente Generali in conformità
della relativa pianta annessa al
presente progetto.

In questa pianta, per fissare
l'indennità, che dovrebbe attribuirsi
a ciascun Intendente Generale, si
tiene conto delle condizioni speciali
della Città, in cui Egli deve avere
la sua residenza; si determinò in
una somma maggiore o minore a
seconda che, presumibilmente
è maggiore o minore la spesa,
cui deve sottostare, nè si poteva
procedere con un diverso criterio;
perchè non trattasi di stanziare
uno stipendio, sibbene una som-
ma esclusivamente destinata a
quell'oggetto.

Non credo, che la proposta
nei modesti termini, in cui viene
fatta, possa sembrare eccessiva; per-
chè nel suo complesso e per tutte
le Intendenze Generali porta un

maggior assegnamento, che sta
al di sotto di L. 80/m - somma
non certamente esorbitante compa-
rativamente allo scopo cui mira.

Se una considerazione di conve-
nienza richiede, che sia dallo Stato
attribuita questa indennità agli
Intendenti Generali, vi ha pure
un dovere di giustizia, ed un senti-
mento d'umanità di migliorare
d'alquanto la condizione degli impie-
gati inferiori dell'Amministrazione
Provinciale.

Lo stipendio, che a questi impie-
gati si corrisponde è tale e sì
meschino, che se non si provvede senza
indugio ad un discreto aumento, har-
rà grandemente a temere, che il
servizio dell'amministrazione sa-
rà fra ~~breve~~ non molto inia-
gliato per la difficoltà di trovare un
sufficiente numero d'impiegati
probi e capaci.

Il danno di questa ammini-

bragione) può sensibilmente aumentare in questi ultimi anni, sia per le nuove leggi d'imposta, sia per molte attribuzioni che le furono affidate, e lo stipendio degli impiegati rimase quasi stazionario, quando altrove la sorte di quasi tutti gli altri fu fatta migliore.

Basterà solo accennare, che l'ufficio dello scrivano è retribuito con uno stipendio dalle L. 600 alle L. 800 - e che ordinariamente per conseguire questo impiego debbono gli aspiranti percorrere gratuitamente un tirocinio di quattro o cinque anni.

Colla stessa proporzione è fissato lo stipendio dei sotto-segretari e segretari delle Intendenze, gradi questi, che non si possono dagli scrivani raggiungere se non dopo molti anni di costante servizio, e dopo di avere date rassicuranti prove della loro capacità.

È dunque giustizia, che essi

una sì grave disparità di trattamento, e che lo stipendio di questi impiegati, quando non sia interamente pareggiato a quello degli altri appartenenti all'amministrazione centrale, almeno venga portato ad una somma che sia sostenuta così grandemente

et soddisfare questo debito si rivolta l'altra parte dello stesso art. 10. del progetto, sulla quale si propone di stabilire lo stipendio di quegli impiegati giusta l'altra pianta al progetto medesimo unita.

Se il timore di aggravare soverchiamente i bilanci delle Province, cui incombe la soddisfazione di questi stipendii, non mi avesse trattenuto, io dichiaro francamente, che avrei proposto un aumento maggiore di quello che risulta dalla relativa pianta; ma nelle condizioni, in cui ver-

= sano

Zucchi

attribuite la Provincia, ho
stimato opportuno interverire per
ora in quei limiti.

Ad ogni modo l'aumento
che si propone, quantunque assai
modico, è tale però che potrà assi-
curare a quegli impiegati una
condizione meno grave e più cor-
rispondente ai servizi che presta-
no allo Stato ed alle Provincie.

La somma complessiva, cui
dovrebbero ascendere questi aumenti,
poco si discosta dalle L. 100 m.

Ma, per non assoggettare l'orario
delle Provincie interamente a questo
peso, mi parve conveniente proporre
nel successivo art. II. che non si
stanziassero ulteriormente i sussie-
di, che giusta la legge attuale,
venivano annualmente attribuiti
ai detti impiegati sotto il titolo
di gratificazioni, o di lavori stra-
ordinari.

La distribuzione, che si faceva di
questi sussidii non corrispose
propriamente al fine, cui era diretta:
non si ordinava in modo non da
fornire un qualche compenso a
quell'impiegato, che avesse straordinis-
samente lavorato, oppure si tro-
vasse in gravi e specialissime an-
gustie, ma si faceva in guisa
da aumentare, senza distinzione,
proporzionatamente lo stipendio
a tutte gl'impiegati.

Questo sistema di riparto
poteva essere tollerato per il riflesso,
che essendo così tenue lo stipendio
loro assegnato, era conveniente
trovare qualche mezzo per portar-
lo ad una somma alquanto su-
periore.

Ma anche tale stipendio viene
ad aumentarsi per legge, e nell'
aumento si osserva quella misura
che è consigliabile colla condizione
dell'erario Provinciale e colla

natura dell' bisogno, non meno
ogni causa per mantenere quella
maggiore distribuzione.

È perciò, che si propone di pre-
scrivere, che non si possa ulterio-
rmente stanziare alcuna somma
per tale oggetto; la quale prescrizione
farà sì, che per effetto del proposto
aumento la Provincia non si
troveranno gravata di un peso
maggiore di L. 50/m all'incirca,
somma al certo non molto rila-
scante, e che non potrà cagionare
alcun sbilancio.

Non mi rimane, che afferir
parola di un' ultima riforma,
cui si riferiscono i tre ultimi
articoli di legge; la quale ri-
forma sebbene di sua natura
formar debba piuttosto l'oggetto
di una legge speciale, tuttavia
siccome si connette anche coll'
Amministrazione Comunale
ho stimato opportuno di compren-

—Dotta

nel presente progetto, onde non
presentare tanti e separati progetti
in ordine alla stessa ammini-
strazione,

Intendo, Signori, far conoscere
dalla fissazione del limite sta-
=bita dalla legge per la sopra-
imposta Provinciale e Divisionale.

Questo limite è ora regolato
per gli Stati di Terraferma
dalla legge 12 8bre 1848 - per
l'Isola di Sardegna dalla legge
del 5 maggio 1852.

Più volte sorsero ed in quest-
sto e nell'altro recinto del Par-
=lamento vive doglianze, perchè
il Potere legislativo dovesse a
ogni tratto occuparsi, onde con-
=cedere ora a questa, ora a quella
Divisione e Provincia la facoltà
di oltrepassare il limite imposto
da quelle due Leggi.

Parve da prima, che la co-
=noscenza di questo inconveniente

Donesse attribuirsi alla sovranità
facilità di stringere ed approvare
spese straordinarie nei bilanci
Divisionali e Provinciali; si
credette quindi, che per farlo
cessare convenisse limitare questa
spesa: vedere una maggiore par-
simonia nel loro stringimento;
essere in ogni caso più cauti
e più severi nella loro approva-
zione,

Richi

Ma l'esperienza ha fatto evi-
dentemente conoscere che il
difetto sta nella legge stessa che
stabiliscono quel limite; poiché
rispetto quasi a tutte le Divi-
sioni ed a molte Provincie, non
corrisponde agli ordinari bisogni,
ed almeno a quelle esigenze che
sono assolutamente indispensa-
bili nello stato attuale di ci-
viltà.

E per vero dopo la pubblica-
zione

Di' quelle leggi si dovettero considerare
e doverosamente assicurare le spese
Provinciali e Divisionali sia
in conseguenza di nuove leggi
le quali posero a carico di esse
Provincie e Divisioni alcuni
pesi che prima erano altrimenti
sopportati, sia a fronte dell'
ognora crescente sviluppo dell'
industria e del commercio, che
rese necessarie nuove opere
e nuove costruzioni.

Ciò è sì vero, signori, che
malgrado da alcuni anni abbiano
sempre d'accordo il ministero
ed il Parlamento posto ogni
studio, onde restringere per
quanto fosse possibile quelle
spese ed impedire così, che ve-
nissero quei limiti oltrepassati,
tuttavia fu quasi sempre forza
concedere queste facoltà, e non
si fu mai sessione Parlamen-
tare.

in cui non si dovessero sancire
parecchie leggi per quest'oggetto.

Era dunque palese, che la
sola via per sottrarre il potere
Legislativo a questa necessità,
era quella di modificare i termini
del limite da quelle leggi pre-
finito. In verità questo li-
mite deve essere fissato in
modo da far sì, che rimanga
una tal quale larghezza ai
Consigli Provinciali e Divisionali
di stanziare nei loro bilanci
le somme di cui hanno presu-
mibilmente in ciascun anno
bisogno per sopporre alle spese,
che si debbono ordinariamente
sopportare. E' solo allorchè
trattasi di una spesa vera-
mente straordinaria, la quale
può gravemente compromettere
la condizione finanziaria della
Divisione o della Provincia, che
può essere opportuno l'intervento

del Potere Legislativo; fuor di
questo caso s'è fatto intervento non
solo sarebbe inutile e fastidioso,
ma sottoporrebbe i Consigli Provin-
ciali e Divisionali ad una lute-
la per indole della propria istitu-
zione non debbono essere sottomessi.

Il Governo mosso da questi
riflessi ben prima d'ora vi avrebbe
proposto di riformare le mentovate
due leggi, e di stabilire un li-
mite di sovra imposta che ripor-
tasse sopra basi più ragionevoli
e più conformi alla necessità delle
Divisioni e delle Province.

Se ha ritardato sino a questo
punto, si è perchè rimaneva an-
cora nell'incertezza se si sarebbero
conservate le Divisioni attuali,
ovvero si stabilirebbero tante entità
moralì, quante sono le Province
dello Stato; nella quale incertezza
era assolutamente impossibile
indicare quale doveva essere
quel limite.

Quaranta *gratuitamente*.

Ma, in ora, che il Governo ha deliberato di proporre col presente progetto il mantenimento delle circoscrizioni amministrative Divisionali, e spera di avere in ciò consonante il vostro voto, non vi è ora più alcuna ragione d'indugiare più oltre, ed egli doveva di necessità contemporaneamente domandarvi la modificazione di quel limite di sovraimposta.

A quest'oggetto, e per meglio stabilire in qual modo conveniva operare questa modificazione, si pose innanzi tutto in riflesso che il sistema sancito colle leggi del 1848 e 1851 per la fissazione del limite non era nè il più ragionevole, nè quello che maggiormente si conformasse ai principii regolatori della

Sovraimposta.

È notatamente giusta questa
principiù la sovraimposta non
può, nè deve essere limitata
a caso ad una somma com-
= plessiva e per questa e per que-
= ella Divisione o Provincia.

Essa deve per lo contrario essere
principalmente proporzionata all'
imposta; il limite da fissarsi
per legge deve colpire questa
proporzione, onde così mantenere
tra tutte le Divisioni e le Pro-
= vince una misura eguale.

Le Leggi anzidette sostenendosi
da questa norma fissavano in-
= vece un limite determinando
una somma complessiva per
ogni Divisione e Provincia.

È d'uopo, per altro, confessare,
che non si può ad esse fare un
grave rimprovero, sostennero giu-
= sta

via, poichè nella condizione attuale del catasto, giusta cui l'imposta prediale non è egualmente ripartita fra tutte le Province dello Stato, non è assolutamente possibile fissare un limite, che rappresenti uniformemente una quota parte delle contribuzioni dirette, vale a dire un numero eguale per tutte di centesimi addizionali.

D'altronde ad introdurre una perfetta uniformità di sopra imposta, s'incontrerebbe pure un altro ostacolo nella circostanza, che alcune Province si trovano in una condizione eccezionale e si veggono costrette a sopportare particolarmente alcune spese, che non colpiscono le altre Province; per una qual cosa esse debbono necessariamente sovra imporre una somma

maggiormente comparativamente alle
altre.

In questo stato di cose non
potendosi a meno dall'un canto
di tener conto di tutte queste
differenze, ed essendo dall'altro
conveniente allontanarsi il meno
possibile dall'indicata norma
di regolare la sopra imposta
in ragione dell'imposta, parve
che il temperamento più opportu-
no per sciogliere ogni difficoltà
fosse quello di fissare il limite
di essa sovra imposta in ragione
della media imposta ripartita
nell'ultimo quinquennio ante-
riore.

Se questa sovra imposta basto-
nel quinquennio precedente vol-
rebbe, che essa sia sufficiente
per soddisfare ai bisogni ordinari;
quindi di rado potrà avvenire,
che il limite fissato in questa
misura debba essere oltrepassato.

Mignan
Antonio

Saranno solo circostanze straordinarie, che potranno consigliare questa maggiore sovraimposta, e sarà appunto allora il caso, in cui tornerà opportuno l'intervento del Legislativo per riconoscere, se si debba o no autorizzare la straordinaria sovraimposta.

È dietro questi principii, che si formularono i tre ultimi articoli di questo progetto, nei quali meglio si accenna qual debba essere il limite per ciascuna Divisione o Provincia.

Una eccezione però doveva necessariamente farsi; e questa riguarda la Divisione di Novara; poichè alcune Provincie componenti questa Divisione essendo ancora mancanti del cadastro, non era fattibile prendere norma dall'imposta prediale per deter-
minare

la sovra imposta. - Fu quindi
mestieri fissare una somma
complessiva portando questa
però ad una cifra superiore
di quella stabilita dalla legge
del 1848 - appunto perchè la
medesima già crasi riconosciuta
insufficiente.

Del resto, siccome la condi-
zione in cui si trova il cadasto
fa la causa di questa eccezione,
ed è altresì il motivo che im-
pedisce di stabilire per ora un
limite uniforme rispetto a
tutte le Divisioni e Provincie
dello Stato, così si ebbe l'aver-
tezza di proporre, che la modi-
ficazione abbia a durare sin-
tanto che il cadasto stabile
possa essere presso di noi attuato.

Compiuto il cadasto, e tolto
così l'ostacolo principale, che
oggi si frappone ad introdurre

ovunque un limite eguale e conforme, questa uniformità potrà essere facilmente con una nuova legge sancita.

Signori! Agli articoli sin qui accennati si restringono le riforme intorno all'amministrazione Provinciale, che il Governo del Re ha in ora, e per questa sessione stimato di proporvi.

Non mancherà certamente chi si farà a censurarla come imperfetta ed incompleta; non mancherà chi ripetendo ed esagerando anche i difetti dell'attuale ordinamento dei Comuni e delle Provincie, mi darà colpa di non aver voluto, o di non aver saputo presentare un progetto che radicalmente sin d'ora, e in ogni parte lo riformasse.

Il timore di queste rimpro-
= veri

« di queste accuse non mi
sgomento, tanto meno mi smuovo.
Non è la mancanza di progetti
in questa materia, ma è invece
la soverchia loro presentazione,
che, a mio credere, si ha a la-
mentare. Nulla s'era di più
facile, che prenderne uno e pre-
sentrarlo o qual era, o con alcune
variazioni che gli dessero l'aspetto
di nuovo. Ma anche a questo
sarebbe toccata la sorte, che
ebbero quelli sin qui presentati
nelle varie sessioni passate.
Chi arriva altrimenti o s'illude,
o cerca d'illudere: si non conosce,
o finge di non conoscere le gravi-
ssime difficoltà, che non possono
non incontrarsi nella approvazione
di un progetto sì vasto, e nel quale
sorgono necessariamente quistioni
della più grande importanza, dove
i pareri sono divisi in due campi

Direttamente opposti, ed ove gli interessi ed i pregiudizii locali si trovano non di rado in conflitto coll'interesse generale. Annunziato dall'esperienza io tengo per fermo di meglio e più efficacemente promuovere l'opera del riordinamento amministrativo, limitandomi per ora a chiedere soltanto alcune modificazioni, anziché correndo dietro ad illusioni colla presentazione di un generale progetto di compiute riforme.

D'altra parte, Signori, nell'ordinamento di tutte le leggi - specialmente di quelle, che toccano i più vitali interessi, ed hanno una strettissima relazione colle istituzioni fondamentali dello Stato ciò che maggiormente importa si è di procedere moderatamente, dietro profondo esame, con ampia discussione.

È solo in questo modo, che
le leggi potranno riesir meno
imperfette, meglio corrispondere
ai bisogni del Paese, durare sta-
bilmente senza necessita' d'in-
trodurre in esse ogni giorno una
qualche variazione.

Calvolte il desiderio di
spinger troppo celeremente la san-
zione può esporci al pericolo di
dover domani rifare quanto si è
oggi ordinato; il che mentre mi-
nora grandemente a quel rispetto,
da cui l'autorità delle leggi
dovrebbe essere circondata, cagiona
nel tempo stesso gravi, ed irra-
zionabili inconvenienti nella loro
applicazione. — Evitiamo, signori,
questo pericolo. — Se non ci sarà
dato di riscuotere applausi qu-
anto facili, altrettanto fugaci,
avremo al certo la coscienza di
aver meglio e più convenientemente
provveduto al bene del Paese.

35 45

Indennità di rappresentanza
agl' Intendenti Generali delle Divisioni Amministrative

	<u>attuali</u>		<u>Secondo il nuovo progetto</u>
Torino	£ 1,500	Torino	2,000
Genova	1,500	Genova	12,000
Ciamberi	1,000	Ciamberi	6,000
Cagliari	1,000	Cagliari	6,000
Alessandria	1,000	Alessandria	4,000
Cuneo	1,000	Cuneo	4,000
Novara	1,000	Novara	4,000
Nizza	1,000	Nizza	8,000
Sapari	1,000	Sapari	4,000
Vercelli	1,000	Vercelli	4,000
Ivrea	1,000	Ivrea	3,000
Annecy	1,000	Annecy	3,000
Savona	1,000	Savona	2,000
Nuovo	1,000	Nuovo	2,000
	£ 15,000		£ 64,000
			„ 15,000
		Aumento	£ 49,000

Secondo il nuovo progetto		
Secretary D'Intendenza Provinciale	N.° 36	£ 64,800
Secretary D'1. ^a classe D'Intendenza G. ^{le}	40. "	72,000
Id. D'2. ^a	21. "	33,600
Sotto Secretary	89. "	124,600
Scrivani D'1. ^a classe	64. "	76,800
Id. D'2. ^a	60. "	60,000
Id. D'3. ^a	88. "	70,400
		£ 502,200
		408,000

76. B. Sono a carico { della Provincia £ 90,000
della città " 7,200
£ 97,200